

MOBILITA' DOCENTI A.S. 2025-2026

Chi può presentare domanda

SCHEDA INFORMATIVA

A cura di

Andrea Manti

Coordinatore Docenti Precari CISL Scuola Emilia Romagna



DOCENTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

I Docenti assunti con **CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO** entro l'a.s. 2022-2023

Possono presentare domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. 2025/26 se per gli aa.ss. 2022/23 e/o 2023/24 non hanno presentato domanda o l'hanno presentata ma **non hanno ottenuto nessun movimento**.

Possono presentare domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. 2025/26 se negli aa.ss. 2022/23 e/o 2023/24 hanno ottenuto il movimento all'interno della provincia di titolarità in una scuola all'interno o fuori dal comune di titolarità, attraverso l'espressione del codice sintetico **COMUNE o DISTRETTO**.

Possono presentare domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. 2025/26 se negli aa.ss. 2022/23 e/o 2023/24 hanno ottenuto il movimento in altra provincia in una scuola attraverso l'espressione del codice sintetico **COMUNE o DISTRETTO o PROVINCIA**.

Possono altresì presentare domanda i **docenti assunti dalla I fascia GPS sostegno con contratto a tempo determinato l'1/9/2022** e che sono stati confermati in ruolo l'1/9/2023. Tali docenti hanno avuto la retrodatazione giuridica in ruolo all'1/9/2022, quindi sono liberi dal vincolo triennale e possono presentare domanda senza ricorrere alle deroghe.



DOCENTI CHE NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA

I Docenti assunti con **CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**

Non possono presentare domanda di mobilità, **neanche qualora rientrassero nelle deroghe** previste dal CCNI:

- I docenti che nell'a.s. 2024/25 hanno un **contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo** (*GPS I fascia sostegno/concorso straordinario bis*).
- I docenti che nell'a.s. 2024/25 hanno un **contratto a tempo determinato assunti da concorso PNRR**.



DOCENTI CHE NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA

I Docenti assunti con **CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO**

Non possono presentare domanda di mobilità per l'a.s. 2025/26, **a meno che non rientrino nelle deroghe** previste dal CCNI:

- I docenti a qualunque titolo assunti con contratto a tempo indeterminato **con decorrenza**, anche solo giuridica, **1/9/2023**.
- I docenti a qualunque titolo assunti con contratto a tempo indeterminato **con decorrenza**, anche solo giuridica, **1/9/2024**.
- I docenti a tempo indeterminato, indipendentemente dall'anno di assunzione in ruolo, che nell'a.s. 2023/24 o 2024/25 **hanno presentato domanda di trasferimento/passaggio**, all'interno o fuori il comune di titolarità o in altra provincia, **ottenendo una scuola indicata puntualmente** nella domanda.



QUANDO NON SI APPLICA IL VINCOLO

Per tutti i docenti che hanno ottenuto nell'a.s. 2023/24 o 2024/25 un movimento in provincia (stesso o diverso comune di titolarità) o in altra provincia con scelta puntuale della scuola

Il vincolo non si applica:

- Ai docenti **beneficiari delle precedenze** di cui all'articolo 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui ottengano la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
- In caso di **sovrannumero o esubero** (sono compresi i docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa).
- Se **beneficiari di una delle deroghe** previste dall'art. 2 comma 6 del CCNI 2025/28.



QUANDO NON SI APPLICA IL VINCOLO

Per tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2023/24

Il vincolo non si applica:

- In caso di **sovrannumero** o **esuberato**.
- Se **beneficiari di una delle deroghe** previste dall'art. 2 comma 6 del CCNI 2025/28:
 - ✓ Genitori di **figlio minore di anni 16**, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità (anche nei casi di adozione e affidamento);
 - ✓ Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della **legge 5 febbraio 1992, n. 104** (*disabilità personale e assistenza al familiare disabile*);
 - ✓ Coloro che **fruiscono del congedo biennale** per assistenza al familiare disabile secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 42 comma 5 del D.L.gs. 151/01;
 - ✓ Il coniuge o figlio di soggetto **mutilato o invalido civile**;
 - ✓ Figli di genitore **ultrasessantacinquenne**, ossia che compie i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.



COSA FARE PER OTTENERE LA DEROGA

Obbligo di allegare alla domanda di mobilità specifica Documentazione/Certificazione

Le categorie di docenti beneficiarie delle deroghe devono allegare la **dichiarazione personale** di trovarsi in una delle condizioni previste, compresa l'eventuale **documentazione/certificazione** comprovante la propria specifica situazione legittimante (ad esempio, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità), secondo le indicazioni riportate nell'Ordinanza Ministeriale che regola la mobilità.



COSA FARE PER OTTENERE LA DEROGA

Preferenza da esprimere nel modulo domanda

I docenti che si **ricongiungono al figlio fino ai 16 anni o al genitore under 65 o al familiare che assistono**, devono obbligatoriamente indicare come **prima preferenza il comune**, o distretto subcomunale in caso di comuni con più distretti, **di ricongiungimento o assistenza** (*è possibile esprimere prima del predetto comune o distretto sub comunale una o più istituzioni scolastiche comprese in essi*).

I docenti che rientrano nella **deroga prevista per disabilità personale** (art. 21 o 33 c. 6 L. 104/92) devono obbligatoriamente indicare come **prima preferenza il comune**, o distretto subcomunale in caso di comuni con più distretti, **della propria residenza** (*è possibile esprimere prima del predetto comune o distretto sub comunale una o più istituzioni scolastiche comprese in essi*).

!!ATTENZIONE!!

In tutte e due i casi la **mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento, assistenza o residenza preclude la possibilità di accoglimento della domanda** da parte dell'Ufficio competente.



CISL
Scuola
Emilia Romagna